

Numero della proposta

**270**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1867-68.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 22. febbrajo 1867.  
dal Ministro *D'Agostino, Ind. Lombr.*

**OGGETTO**

**Relatore**

**Approvata nella tornata del**

**186**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO.

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio  
(CICCONI)

nella tornata del 22 febbraio 1869

Provvedimenti sulle miniere, cave e torbiere.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

al Comitato  
il 4 marzo 1869

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Manzoni</i>	Uff. 6	<i>Salvagnoli</i>
„ 2	<i>Guarini</i>	„ 7	<i>Calvino</i>
„ 3	<i>Valerio</i>	„ 8	<i>M</i>
„ 4	<i>Colobini</i>	„ 9	<i>J</i>
„ 5	<i>Cicconi</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Salvagnoli*  
Segretario *Calvino*  
Relatore \_\_\_\_\_

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del \_\_\_\_\_

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>11 ant.</i>	del <i>19</i>	<i>Marzo 1869</i>	nel <i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____
Alle ore _____	del _____	_____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(CICCONI)

*nella tornata del 22 febbraio 1869*

Provvedimenti sulle miniere, cave e torbiere.

SIGNORI! — Negli antichi Stati, che ora compongono il regno d'Italia, lo scavamento delle miniere era regolato da leggi differenti, nè la riunione di quelle sparse membra in un corpo solo ha corretto quella differenza di legislazione, perchè non ancora è stata promulgata una legge comune che abrogasse tutte le leggi anteriori e da tutte le provincie la medesima industria fosse governata colle medesime norme. Io ho preso impegno innanzi al Senato di studiare l'argomento, di apparecchiare un progetto di legge e di presentarlo al Parlamento al più presto possibile; e non mancherò alla promessa, perchè comprendo la grande importanza di avere una legge, che provvegga egualmente per tutti.

Ma, per quanto grande sia la diligenza e la sollecitudine che si voglia impiegare in questo lavoro, si richiede sempre un certo tempo per preparare un progetto che non sia indegno di essere presentato al Parlamento: e i molti ed importanti lavori sottoposti all'esame della Camera non permetteranno di certo che sia prontamente discusso ed approvato.

Intanto vi sono alcuni punti che riguardano certe condizioni indispensabili all'esercizio della industria, le guarentigie di salubrità della contrada e le cautele necessarie a guarentire la vita degli operai: a questi bisogni è urgente provvedere, onde non s'abbiano a deplorare sventure in tutto quel tempo che dovrà necessariamente trascorrere fino al momento che possa essere promulgata una legge generale sulle miniere, le cave e le torbiere.

In questo intendimento dal mio predecessore fu presentato all'altro ramo del Parlamento un doppio progetto di legge, che il Senato raccolse in un solo: e questo progetto, approvato dal Senato, si presenta ora innanzi a voi per essere discusso ed approvato.

Questo progetto lascia da un canto e non pregiudica punto la grave questione della proprietà della miniera scoperta e cerca soltanto di stabilire le norme che debbono regolarne l'esercizio, impedire che diventino una sorgente di pestifere esalazioni e rimuovere i pericoli dal capo dei minatori. E si compone di tre articoli.

155

Firenze addi 19 Maggio 1869.



REGNO D'ITALIA  
MINISTERO  
DI  
AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Div. 2.<sup>a</sup> Sez. 2.<sup>a</sup> Divisione

N.<sup>o</sup> del Registro d'Entrata 8164.  
del Prot. Divisionale 1131.  
della posizione

Risposta a S. Fogli  
del 16 marzo  
Div. N.<sup>o</sup> 2512.

Indicare nella risposta  
la Div. la Sez. i numeri e la data della presente

Oggetto

Schiarimenti richiesti dalla  
Commissione incaricata della  
esame del progetto di legge  
n. 270.

270  
/ 270  
2.<sup>a</sup> sez. maggio 1869

Al complemento dell'affidamento  
dato colla nota n. corrente, il  
presente si onora di trasmettere  
a V. E. il Presidente della  
Camera dei Deputati, due  
quattro documenti che  
contengono i dati e chiarimenti  
richiesti colla nota seguente in  
margini

Er. P. G.  
Il Presidente della Camera  
dei Deputati  
Firenze

F. Minuto  
mm. p. m.

Giunta del progetto di legge sulle miniere,  
cave e torbioni. —

Seduta del 10. marzo 1869.

1184

Presenti i Deputati Negroni, Guarnieri, Lepore,  
Caddino, Civinini, Salvagnoli e Calvino. —

Si costituisce ileggio presidenziale.  
Nessuno eletto Presidente il Deput. Salvagnoli;  
e segretario il Deput. Calvino. —

Indi la Giunta, in considerazione della  
gravità della materia, delibera, che ciascuno  
dei componenti lo mettesse studio le varie  
legislazioni sulla materia, e faccia le relative  
proposte sui provvedimenti a prendersi pel  
progetto di legge in discussione; e fissa, per la  
successiva seduta, il secondo giorno dopo la  
festa di Pasqua. —

Il Segretario  
Calvino

A

2/10

155

Il capoletti il 1.º articolo riguarda (e cap. il 3.º)

la finanzia della persona e della persona in quanto  
potrà essere concernuta dalle espressioni, della  
coltivazione delle universi,

Allo stesso il 2.º articolo offre il diritto di  
proprietà e rispettiva la questione circa alle  
proprietà demaniali o private delle universi.

Allo stesso è evidente che nel 1.º capo  
del progetto contiene disposizioni inutili —  
nel fatto e cadenti la realtà del fatto, e  
pregiudicabili — al diritto di proprietà delle  
universi che non rimane in pregiudizio.

Si propone che il progetto sia respinto

O Segret.

B 97<sup>o</sup>

191

Propone che sia soppresso tutto  
quanto concerne la ~~formazione~~  
obbligatoria formazione di consorzi  
~~e istituzioni~~ e la obbligatoria  
costituzione di opere intorno  
alle mense e che sia  
invitato il Ministero a presen-  
tare un progetto di legge  
per regolare la ~~costituzione~~  
sostituzione delle mense  
di Golfo in Sicilia

Lu dolini

Presentato nella seduta 4 Marzo

14

210

Parhara

145

Lo scopo di aggiungere al progetto  
 di legge una disposizione tendente  
 ad appianare in modo efficace la  
~~vera~~ formazione dei censurati  
 locali, in la sanificazione dei  
 terreni ~~per~~ turkosi, che ora esistono  
 in grande quantità nell'area  
 provinciale del Regno =

Lo spirito di operazione in  
 Italia, soprattutto nelle classi rurali,  
 è ancora troppo poco sviluppato  
 per la cosa buona che si  
 fa con ~~la~~ ~~sanificazione~~ ~~dei~~  
 censurati indicati nel progetto di  
 legge.

Questo scopo sarebbe invece molto  
 più facilmente raggiunto qualora  
 la legge venisse applicata ai comuni,  
 nel territorio dei quali esistono  
 terreni turkosi arreati di palude  
 o di fango difficile ed oneroso,  
 prodotti da diversi proprietari,



di accertare entro un determinato tempo  
l'efficienza e la estensione di utigli terreni; ~~e~~ il  
nome e domicilio dei rispettivi proprietari.

Il risultato di questo accertamento sarà  
pubblicato e depositato perciò nella ~~forma~~

semplicità remane ~~una~~ con-

venuto agli interessati di prendere

nutizia ed a dividere entro

un termine da stabilirsi, se s'intende

addivenire alla formazione del ~~comune~~

per la estensione di quelle ~~parti~~

che possono essere ravvinate

nonché anche assicurarsi

l'efficienza ed utilità dei terreni

terreni = <sup>non li</sup>

La legge i proprietari ~~de~~

dirigenti a costituire il ~~comune~~

il consiglio comunale ~~comune~~

La dal punto di vista igienico e degli

interessi economici del comune

conviene promovere la forma-  
zione di un consiglio obbligatorio

1911

(1) In caso affermativo la ~~procedura~~  
~~procedura~~ sarà applicata per la  
formazione di questo congegno la  
stessa procedura già stabilita dalla  
vigente legge sulle opere pubbliche  
per i congegni obbligatori per  
opere di difesa contro i fiumi  
e torrenti =

Nerva

I ~~congegni~~ di terreni turbati per  
un valore maggiore della metà del  
loro valore totale, non si ed

D 210

1915

Ritornando che in Italia sono ora urgenti diverse ed anche  
opposte legislazioni una al diritto sulle miniere e alla loro  
proprietà (dominio o privato), ed che l'abolizione stessa del  
Ministero dichiara di volerlo sia in principio la questione  
fino a che già fatta una legge generale.

Ritornando che il secondo articolo dell'articolo proposto  
tale questione in modo che fotografica conferisce all'italiano  
solo i proprietari di miniere contenute - attribuendo ogni  
altro Stato un diritto che non potrebbe compatibile, per un col  
sistema che rimanda sul Governo il dominio di fotografie  
o la qualità di ragione -

Ritornando che negli altri luoghi ora sempre (Cataluña)  
dove si stabilisce la proprietà di privati (Toscani, Sicilia)  
l'opera al diritto di proprietà pure manifesta, tanto  
più che per il Regno possono aver tenuto anche  
alla cessazione della loro proprietà.

Il progetto propone la soppressione dell'art. 2°

Onore Regio

F 270. Proposta intitolata a quella giunta B  
regolata nella Rub. 6. Maggio

1871

All. Comitato incarica la ~~com~~  
Giunta di sopprimere ogni disposizione  
che abbia per intento ~~di~~ la costruzi-  
zione obbligatoria di lavori lottocratici  
o la costituzione obbligatoria di  
consorzii per la ~~costruzione~~ di  
costruzione delle opere stesse. -

e di adottare disposizioni per le  
quali, ~~non~~ ~~si~~ ~~debbano~~ ~~spese~~ ~~per~~ ~~entro~~ ~~di~~  
~~partenza~~ ~~lavoro~~ ~~di~~ ~~tempo~~, i coltivatori  
di montagna debbano provvedere alla  
sicurezza e salubrità dei lavori e allo  
scolo delle acque, incorrendo ~~nessa~~  
nell'obbligo di sospendere la lava-  
zione qualora entro opportuno  
spazio di tempo non fossero le  
prove di avere iniziato i lavori  
necessari ed. ove non si impegnò  
ad ultimarli entro un periodo di  
tempo conveniente. -  
Cudalini

Vi 270

1991

Disegno di un'altare

in un'aula rettangolare e di  
regolare di 90° e terzo altare  
di 45°

G. 270

Tenere il concetto ministeriale <sup>501</sup>

Distinguerne la materia delle torbe  
da quella delle miniere

Ammettere i congegni per le miniere;  
escluderli per le torbe

Provvedere - questa col legge d'attribuzione  
fino per conto d'attività pubblica; ben  
inteso che trattasi di miniere già in esercizio.  
Questi congegni dovranno presentarsi e

obbligati dalle Commissioni

Guerrini Gonnarzi

8. Miss. Program - 8/20/1952

Lan. 1

Signori

Negli antichi Stati, che ora compongono  
 il Regno d'Italia, lo scavamento delle  
 miniere era regolato da leggi differenti, e  
 la riunione di quelle sparse membra in un  
 corpo solo ha corretto quella differenza di  
 legislazione, perchè non ancora è stata  
 promulgata una legge comune, che  
 abrogasse tutte le leggi anteriori e da  
 tutte le provincie la medesima industria  
 fosse governata colle medesime norme.  
 Io ho preso impegno innanzi al Senato  
 di studiare l'argomento, di apparecchiare  
 un progetto di legge e di presentarlo al  
 Parlamento al più presto possibile;  
 e non mancherò alla promessa, perchè  
 comprendo la grande importanza di  
 avere una legge, che provveda egualmente  
 per tutti.



Ma per quanto grande sia la  
diligenza e la sollecitudine che si voglia  
impiegare in questo lavoro, si richiederà  
sempre un certo tempo per preparare  
un progetto che non sia indegno di  
essere presentato al Parlamento: e i  
molti ed importanti lavori sottoposti  
all'azione della Camera non permetteranno  
di certo che sia prontamente  
discusso ed approvato.

Intanto vi sono alcuni punti che  
riguardano certe condizioni indispensa-  
bili all'esercizio della industria, le  
garanzie di salubrità della contrada  
e le cautele necessarie a garantire  
la vita degli operai: a questi bisogni  
è urgente provvedere onde non s'abbiano  
a deplorare sventure in tutto quel tempo  
che dovrà necessariamente trascorrere  
fino al momento che possa essere  
promulgata una legge generale sulle  
miniere, le cave e le torbiere.

In questo intercedimento dal mio predecessore  
fu presentato all'altro ramo del Parlamento  
un doppio progetto di legge, che il Senato  
raccolse in un solo: e questo progetto,  
approvato dal Senato, si presenta ora  
innanzi a voi per essere discusso ed  
approvato.

Questo progetto lascia da un canto e non pregiudica punto la grave questione della proprietà della miniera: coperta e cerca soltanto di stabilire le norme che debbono regolare l'esercizio, impedire che diventino una sorgente di bestie esaltazioni e rimuovere i pericoli dal capo dei minatori. Essi compone di tre articoli.

Primo

Nel 1° si dispone che le opere riconosciute indispensabili per difendere e liberare dalle acque le miniere cave e torbierie, alla ventilazione dei lavori sotterranei, al trasporto delle materie scavate ed alla conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario possano alla occorrenza venir dichiarate di utilità pubblica onde sia permesso di eseguirle senza temere l'ostacolo che talvolta potrebbe opporsi l'avidità ed il capriccio dei possessori di fondi da attraversare con tali lavori -

Bene inteso che ogni danno alla altrui proprietà viene largamente compensato come porta la relativa legge d'appropriatezza per causa di utilità pubblica.

Nel 2° articolo si rende obbligatorio il consorzio fra li proprietari o possessori di miniere, cave e torbierie

contigue o vicine per cui sieno requisite  
necessarie opere in comune per provvedere  
alla utile escavazione, alla sicurezza  
e salubrità dei lavori ed allo scolo  
delle acque e ciò ogni qual volta il  
Conorzio sia voluto da un numero  
di interparti il valore della cui profi-  
sidenza superi la metà del valore  
totale. — Si lascia facoltà ai  
dipendenti di liberarsi da tale obbligo  
cedendo la loro parte a prezzo di stima.

Con tale disposizione si può effica-  
cemente tanto provvedere al bene-  
dell'industria quanto alla sicurezza  
ed all'igiene degli operaj ed alla  
pubblica. — Disposizione analoga  
già è adottata per legge riguardo  
allo scolo dei terreni ed era tanto  
più il caso di applicarla alle  
miniere, cave e torbiere in quanto  
gravissimi inconvenienti s'avevano  
a lamentare in proposito.

Ne v'ha da temere che l'applicazione  
di questa misura come di quella dell'  
articolo 1° sopra da luogo ad altri  
inconvenienti mentre non verrà  
consentita se non dopo l'avviso del  
Consiglio delle Miniere il più competente  
all'uso, e di quello di Stato e previa

occorrendo un'inchiesta amministrativa  
che decida per tutti li diritti ed indebiti.

Col 3<sup>o</sup> Articolo si accorda unicamente  
al Governo la facoltà di provvedere  
con Regolamenti approvati per Decreto  
Reale alla tutela della pubblica sicur-  
za e salubrità ed a quella degli operai  
nei lavori delle miniere e delle officine.

Queste poche parole basteranno  
speso a far comprendere l'opportunità  
e necessità di tali provvedimenti  
mentre l'urgenza loro già da molto  
tempo rappresentata ne giustificano  
la proposta.

Già l'altro ramo del Parlamento  
riconoscendo tale necessità ed urgenza  
vi diede la sua approvazione ed io  
speso che la Camera dei Deputati  
preoccupandosi del pari vi aggiun-  
gerà la sua.

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 22 Dicembre 1868.

### OGGETTO

Provvedimenti sulle miniere, cave e torbiere

#### Art. 1°

Le opere necessarie a difendere e liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei lavori sotterranei, al trasporto delle materie scavate ed alla conservazione delle sorgenti minerali o termali d'uso sanitario, sono annoverate fra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione d'utilità pubblica.

Il relativo Decreto verrà proposto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, sentito il Consiglio delle Miniere, ed osservate le norme della legge sulla espropriazione per causa d'utilità pubblica.

2

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio, i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune, per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori od allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto da quelli fra essi, il valore della cui proprietà o possidenza rappresenta più della metà del valore totale.

Pero' ognuno fra essi potrà liberarsi dall'obbligo del Consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità a termini della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del Regno.

Il Consorzio sarà stabilito per Decreto reale, previo parere del consiglio delle Miniere e del Consiglio di Stato e previa ove d'uopo una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate.

S 507

Art. 3.

Si provvede con Regolamenti approvati per Decreto Reale alla tutela della pubblica sicurezza e salubrità nei lavori delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

~~Vicente li 11 Gennaio 1869~~

Il Presidente del Senato  
fasate

N. 270

Progetto Filippi, approvato dal Senato  
del Regno, presentato dalla Commissione  
dal Ministro di Agricoltura, Industria  
e Commercio, Roma.

Accordiamenti sulle miniere - cave  
e torbierie.

Roma il 22 febbrajo 1869.